

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Presupposto dell'imposta	3
Articolo 3 – Destinazione del gettito	3
Articolo 4 – Soggetto passivo	3
Articolo 5 – Esenzioni	3
Articolo 6 – Misura dell'imposta	4
Articolo 7 – Versamento dell'imposta	4
Articolo 8 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e comunicazioni	4
Articolo 9 – Disposizioni in tema di accertamento	5
Articolo 10 – Sanzioni	5
Articolo 11 – Riscossione coattiva	6
Articolo 12 – Rimborsi	6
Articolo 13 – Disposizioni finali e transitorie	6
Articolo 14 – Contenzioso ed entrata in vigore	6

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lg. n.23/2011.
- 2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

ARTICOLO 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'area aperta, quali campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case ed appartamenti per vacanze, residenze turistiche o residence, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi alberghi, immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4, comma 5 *ter*, del D.L. n. 50/2017 conv. in L. n. 96/2017 e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie, situate nel territorio del Comune di Caserta.

ARTICOLO 3 DESTINAZIONE DEL GETTITO

- 1. Il gettito riveniente dall'applicazione dell'imposta, identificato in uno specifico capitolo delle entrate, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali.
- 2. L'Amministrazione costituisce un tavolo tecnico con funzioni consultive, progettuali e di monitoraggio, composto dai rappresentanti della Giunta, da n. 3 consiglieri votati dal Consiglio Comunale (n. 2 Consiglieri di maggioranza e n. 1 Consigliere di minoranza), delle Associazioni di categoria, per monitorare l'applicazione dell'imposta, le eventuali problematiche di carattere tecnico e l'effettivo impiego del gettito.
- 3. La Giunta, attraverso un percorso di ampia partecipazione con il Tavolo di cui al comma 2, in sede di approvazione del Bilancio di previsione annuale, individua l'elenco annuale delle opere ed azioni turistiche finanziate con il gettito dell'imposta.

ARTICOLO 4 SOGGETTO PASSIVO

- 1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica che pernotta in una delle strutture ricettive di cui all'art. 2 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Caserta.
- 2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.
- 3. L'Agente Contabile di Fatto è il gestore della struttura ricettiva presso la quale pernotta la persona tenuta al pagamento dell'imposta di soggiorno.

ARTICOLO 5 ESENZIONI

- 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) i minori entro il quattordicesimo anno di età;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c) i genitori o accompagnatori che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;

3

- d) il personale della Polizia di Stato, Forze Armate e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per soggiorni legati ad esigenze di servizio;
- e) portatori di handicap con percentuale di invalidità superiore al 75% con loro accompagnatore.
- 2. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati, al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:
 - per le ipotesi di cui al precedente comma, lett. b) e c), apposita attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà, altresì, dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente;
 - per l'ipotesi di cui al precedente comma, lett. e), apposita attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000.

ARTICOLO 6 MISURA DELL'IMPOSTA

- 1. L'imposta è pari ad euro 1,50 al giorno a persona per pernottamenti effettuati in strutture diverse da quelle ricettive di cui al successivo comma.
- 2. L'imposta relativa agli alberghi a 4 stelle è pari a euro 2,00 al giorno a persona, mentre quella relativa a 5 stelle e/o superiori è pari a euro 3,00 al giorno a persona.
- 3. L'imposta si applica, nella misura determinata nei commi 1) e 2), per ogni pernottamento, per un massimo di 10 gg consecutivi.
- 4. L'imposta si applica per i pernottamenti che avvengono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 5. La Giunta Comunale, annualmente, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, determina con proprio atto la misura dell'imposta da applicare per l'anno di riferimento del bilancio.
- 6. Nel caso di mancata adozione della deliberazione di cui al comma 5, si intendono confermate le tariffe determinate nell'anno precedente.

ARTICOLO 7 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

- 1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva, entro il termine del periodo del soggiorno, o secondo le modalità previste dai portali telematici.
- 2. Il gestore della struttura ricettiva o il soggetto che gestisce i portali telematici, provvede alla riscossione dell'imposta rilasciando quietanza della somma riscossa. Le quietanze rilasciate dovranno essere conservate per un periodo di cinque anni.
- 3. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.

ARTICOLO 8 OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE E COMUNICAZIONI

- 1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Caserta, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi di cui all'art. 4 del presente regolamento, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
- 2. Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno si rifiuti di versarla, il gestore è comunque tenuto a corrispondere l'imposta di soggiorno al Comune, in quanto è responsabile del pagamento della stessa, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi ai sensi del comma 1 *ter* dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 e del D.L. n. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020.
- 3. I gestori di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi, distintamente per ciascuna struttura ricettiva gestita:
 - a) informare in multilingua, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di

4

soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni con l'indicazione della documentazione necessaria per beneficiarne;

- b) richiedere il pagamento dell'imposta e rilasciare la relativa quietanza tramite annotazione del pagamento nel documento fiscale (fattura o ricevuta) oppure emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- c) versare al Comune di Caserta le somme dovute a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, con le modalità previste dalla legge ovvero con quelle che saranno definite dall'Amministrazione;
- d) presentare al Comune di Caserta, tramite email certificata all'indirizzo postacertificata@pec.comune.caserta,it, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, una comunicazione con il dettaglio del numero dei pernottamenti imponibili, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, dell'imposta dovuta e degli estremi di versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa:
- e) presentare, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente a norma dell'art. 4, comma 1 ter, del D.Lgs. n. 23/2011;
- f) i gestori delle strutture ricettive, sono qualificabili agenti contabili di fatto in quanto aventi la disponibilità materiale di denaro (c.d. maneggio di denaro) per cui permane, in capo a questi, l'obbligo di presentazione, entro il termine ultimo del 30 gennaio successivo all'anno di riferimento, del conto giudiziale della gestione redatto sul modello allegato al DPR n. 194/1996 (Modello 21). Il modello, in duplice originale, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare e/o legale rappresentante) della struttura ricettiva, può essere consegnato oppure trasmesso mediante raccomandata a/r. Solo per chi è dotato di firma digitale, l'invio del Modello 21, sottoscritto con firma digitale, potrà essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
- 4. Il gestore è altresì obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge, al fine di rendere possibili i controlli, anche tributari, da parte del Comune.

ARTICOLO 9 DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

- 1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 158 a 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 1, comma 792, della L. n. 160/2019 nonché l'art. 1219 del Codice Civile.
- 2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti alla gestione dell'imposta;
 - inviare, ai medesimi soggetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
 - richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.
- 3. In caso di irregolarità, oltre alle eventuali conseguenze penali, ai trasgressori saranno contestate le violazioni e irrogate le relative sanzioni ai sensi dell'art. 10.

ARTICOLO 10 SANZIONI

- 1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
- 2. Per l'omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 8, comma 3, lett. e) del presente regolamento, da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa del 100 al 200% dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.lgs 471/1997. Al procedimento di irrogazione delle

5

- sanzioni di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni dell'art.1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 3. Per ogni violazione degli ulteriori obblighi previsti dal presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.
- 4. L'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 non esonera dal pagamento dell'eventuale imposta non versata. Al fine di quantificare l'importo dovuto il Comune potrà svolgere tutte le attività accertative, comprese quelle di cui all'art 1, comma 179, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametro il numero posti letto della struttura e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di riferimento.

ARTICOLO 11 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione comunale a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 12 RIMBORSI

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
- 2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da eseguire alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione.

ARTICOLO 13 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- 1. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha la facoltà di modificare i termini previsti dall'art. 8 del presente regolamento.
- 2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia nonché il regolamento generale delle entrate.

ARTICOLO 14 CONTENZIOSO ED ENTRATA IN VIGORE

- 1. L'entrata in vigore del presente regolamento è disciplinata dal comma 15 quater art.13 del D.L. 201/2011.
- 2. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546.